

Spett.le

Via _____
4789 _____

MODULO PER LA RICHIESTA DI ACCESSO AI DOCUMENTI AMMINISTRATIVI

(Art. 25 della Legge 5 ottobre 2011 n.160 e successive modificazioni)

Il/La sottoscritto/a _____ nato/a a _____
_____ il _____ cittadino/a _____
residente a _____ in via _____ n. _____
cod. ISS _____ soggiornante (campo facoltativo per i titolari di permesso di soggiorno in Repubblica)
_____ domicilio digitale/
e-mail _____ tel. _____

CHIEDE

conformemente a quanto previsto nella Sezione 1.3 dell'Allegato A alla specifica Ordinanza del Congresso di Stato relativa ai diritti di pratica nel Settore Pubblico Allargato,

l'accesso informale per consultazione ⁽¹⁾ (nelle ipotesi in cui non risulti, alla stregua delle informazioni possedute, l'esistenza di controinteressati);

CHIEDE

ai sensi e per gli effetti della Legge 5 ottobre 2011 n.160 e successive modificazioni,

- l'accesso formale per consultazione ⁽¹⁾;
 l'accesso formale per estrazione di copia di atti o estratto di atto sino a n.5 controinteressati;
 l'accesso formale per estrazione di copia di atti o estratto di atto con più di n.5 controinteressati;

mediante la seguente modalità (da compilarsi solo nel caso di accesso formale mediante estrazione di copia):

- copia cartacea
 semplice
 autentica

- copia elettronica
 semplice
 autentica
 per via telematica
 su supporto fisico: Cd DVD
 chiavetta USB

N.B.: è possibile selezionare più modalità di estrazione di copia

del/i seguente/i documento/i (la richiesta di formazione di estratto di copia va indicata nel presente campo):

alla U.O./Dipartimento/Corpo di Polizia/Ente/Azienda:

per la/e seguente/i motivazione/i (*campo compilabile facoltativamente*)

(¹) Ai sensi dell'articolo 28, comma 2, della Legge n. 160/2011 il/la sottoscritto/a _____ comunica che la consultazione del/i documento/i sarà eseguita con l'assistenza del/della sig./sig.ra _____ nato/a a _____ il _____ residente a _____, in via _____ n. ____.

La consultazione del/i documento/i con l'assistenza di altra persona è eventuale e pertanto la parte del modulo anticipata dall'apice (¹) deve essere compilata soltanto nel caso in cui l'interessato si avvalga di tale facoltà.

Ai fini della richiesta di accesso il/la sottoscritto/a _____

DICHIARA

- che la richiesta è avanzata in nome proprio;
- che la richiesta è avanzata in qualità di legale rappresentante/delegato/procuratore dell'impresa _____ con sede legale in _____ iscritta al n. _____ del Registro _____ o suo delegato (*si allega eventuale lettera di delega o procura e copia fotostatica non autenticata di documento di identità del delegante ai sensi dell'art.11, comma 2 della Legge n.159/2011*);
- che la richiesta è avanzata su incarico di _____ nato/a a _____ il _____ cittadino/a _____ residente a _____ in via _____ n. _____ cod. ISS _____ soggiornante (*campo facoltativo per i titolari di permesso di soggiorno in Repubblica*) _____ domicilio digitale/e-mail _____ tel. _____ (*si allega lettera di delega*);
- che la richiesta è avanzata in qualità di genitore/tutore di _____ nato/a a _____ il _____ cittadino/a _____ residente a _____ in via _____ n. _____ cod. ISS _____ soggiornante (*campo facoltativo per i titolari di permesso di soggiorno in Repubblica*) _____.

DICHIARA, altresì,

di essere consapevole che,

- chiunque renda dichiarazioni false o mendaci è punito a norma delle leggi penali vigenti ai sensi dell'articolo 24 della Legge n.159/2011 e decade dei benefici eventualmente ottenuti, ai sensi dell'articolo 25 della Legge n.159/2011, sotto la propria responsabilità;
- chiunque acceda ai documenti amministrativi a norma dell'articolo 25 della Legge n.160/2011 è responsabile della utilizzazione dei dati e delle informazioni pubbliche raccolte ai sensi dell'articolo 32, comma 1, della medesima legge;
- i dati e le informazioni pubbliche raccolte in conseguenza di un accesso ai documenti amministrativi concesso ai sensi della Legge n.160/2011 sono utilizzabili nei limiti della tutela delle situazioni giuridicamente rilevanti ai sensi dell'articolo 32, comma 2, della medesima legge;
- è vietata ogni utilizzazione a fini commerciali dei dati e delle informazioni raccolti in conseguenza di un accesso ai documenti amministrativi concesso ai sensi della Legge n.160/2011 e che la violazione di tale divieto, salvo che il fatto non costituisca più grave reato, è punita (art.34, comma 1) con la prigionia di primo grado e con la multa a giorni di secondo grado.

Il/La sottoscritto/a dichiara di aver provveduto al pagamento dello specifico diritto di pratica mediante:

- carta di credito, attraverso l'apposito servizio "Pagamento tributi OnLine" attivo sul portale dello Stato www.gov.sm, numero carrello di cui alla ricevuta di pagamento _____;
- bonifico bancario (*allegare alla presente istanza la relativa ricevuta*);
- in contante, a mezzo POS o mediante applicazione di marche da bollo presso l'UO competente.

La presente istanza è subordinata al pagamento del diritto di pratica previsto nella Sezione 1.3 dell'Allegato A alla specifica Ordinanza del Congresso di Stato, fatto salvo quanto previsto da norme speciali, al quale si dovrà eventualmente aggiungere il pagamento dei diritti di copia di cui al Regolamento Interno DGFP, tempo per tempo vigenti.

Infine, il/la sottoscritto/a dichiara di essere a conoscenza che le informazioni ed i dati forniti nell'ambito di procedimenti amministrativi e per la fruizione di servizi erogati dall'Amministrazione saranno trattati in conformità alla "Informativa resa ai sensi degli articoli 13 e 14 del GDPR 2016/679 e degli articoli 13 e 14 della Legge 21 dicembre 2018 n.171" pubblicata sul portale dello Stato www.gov.sm, consultabile al seguente link: <https://gov.sm/pub1/GovSM/Privacy.html>

Data _____

Firma del richiedente _____

INFORMAZIONI SULLA RICHIESTA DI ACCESSO AI DOCUMENTI AMMINISTRATIVI

ACCESSO FORMALE

- a) ai sensi dell'articolo 25, comma 3 della Legge n.160/2011, l'accesso esercitato da soggetti non titolari di situazione giuridica soggettiva è consentito ai cittadini sammarinesi, ai cittadini stranieri residenti o soggiornanti in Repubblica e alle persone giuridiche, associazioni, fondazioni, enti che hanno sede legale in Repubblica. Gli stati suindicati possono essere attestati tramite dichiarazione sostituiva di certificazione.
- b) L'accesso esercitato dai soggetti interessati, così come definiti all'articolo 1 comma 2 lettera b) della Legge 5 ottobre 2011 n. 160, è consentito anche a soggetti esteri (*cittadini stranieri NON residenti o soggiornanti in Repubblica*).
- c) La motivazione per la quale si richiede l'accesso è facoltativa ed è richiesta al fine di valutare gli interessi contrapposti alla richiesta di accesso ed operare il relativo bilanciamento anche alla luce di eventuali opposizioni presentate da soggetti controinteressati.
- d) I controinteressati, ai sensi dell'articolo 25, comma 5 della Legge n.160/2011, possono presentare una motivata opposizione alla richiesta di accesso entro i termini previsti.
- e) L'Amministrazione, tenuto conto dell'eventuale opposizione presentata dal/i controinteressato/i, appurate le motivazioni, provvede all'accoglimento, alla limitazione o alla negazione della richiesta di accesso.
- f) Ai sensi dell'articolo 27 della Legge n.160/2011, l'accesso ai documenti preparatori è consentito unicamente ai soggetti interessati ed ai soggetti ammessi a partecipare al procedimento.

ACCESSO INFORMALE

- g) Come previsto nell'Ordinanza del Congresso di Stato relativa ai diritti di pratica nel Settore Pubblico Allargato, tempo per tempo vigente, tale modalità di accesso è consentita per le ipotesi in cui non risulti, alla stregua delle informazioni esistenti, l'esistenza di controinteressati ovvero non sorgano dubbi sulla legittimazione del richiedente, sulla sua identità, sui suoi poteri rappresentativi, sulla sussistenza dell'interesse ovvero sull'accessibilità del documento.

MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELL'ISTANZA

- h) Ai sensi dell'articolo 11, comma 2, della Legge 5 ottobre 2011 n. 159, l'istanza spedita per fax o per posta dovrà essere corredata da una copia fotostatica non autenticata di un documento di identità dell'interessato da questi dichiarata come conforme all'originale e sottoscritta, contenente la dichiarazione di cui al comma 2 dell'articolo 9 della medesima legge. Se l'istanza è presentata da soggetto delegato il documento di identità e la suindicata dichiarazione dovranno essere riferiti al soggetto delegante.
- i) Ai sensi degli articoli 11 e 12 del Decreto Delegato 21 marzo 2023 n.51 e successive modifiche, l'istanza è ritenuta valida e rilevante a tutti gli effetti di legge nonché validamente trasmessa ad un ufficio dell'Amministrazione o ad un gestore di pubblico servizio se formate quale documento amministrativo elettronico ed inoltrate a mezzo SERC al domicilio digitale dell'ufficio medesimo.

DIRITTO DI PRATICA E DIRITTI DI COPIA

- l) In applicazione del punto 1.3 dell'Allegato A all'Ordinanza del Congresso di Stato - tempo per tempo vigente - relativa ai diritti di pratica adottata ai sensi dell'articolo 1, comma 2 del Decreto Delegato 29 marzo 2021 n.61, la richiesta di accesso formale è subordinata al pagamento di un diritto di pratica in relazione al numero dei controinteressati, fatto salvo quanto previsto da norme speciali e il pagamento dei diritti di copia. La richiesta di accesso informale è esente da diritti di pratica.
- m) La consultazione, la visione e la trasmissione per posta elettronica dei documenti oggetto di accesso sono gratuite fatto salvo quanto previsto da norme speciali e il pagamento relativo alla trasmissione a mezzo raccomandata elettronica (tNotice).
- n) Al diritto di pratica si aggiungono i diritti di copia. Il rilascio di copia semplice e il rilascio di copia autentica, fatto salvo quanto previsto da norme speciali, è subordinato al rimborso dei costi di riproduzione e/o di autentica previsti dal

REGOLAMENTO INTERNO DGFP - tempo per tempo vigente - ed adottato dalla Direzione Generale della Funzione Pubblica (DGFP) nell'esercizio della funzione di cui all'articolo 23, comma 3, lettera b) della Legge 5 dicembre 2011 n.188 ed in attuazione dell'articolo 28, comma 3 della Legge 5 ottobre 2011 n.160 e dell'articolo 4 del Decreto Delegato 4 febbraio 2021 n.18.

o) I diritti di pratica e copia sono riscossi con una o più delle seguenti modalità in base all'Ufficio: pagamento in contante con rilascio di quietanza; pagamento a mezzo POS con rilascio di quietanza; applicazione di marche da bollo per gli importi pari a euro 15,00 (quindici/00), euro 20,00 (venti/00) o relativi multipli; pagamento on line attraverso l'apposito servizio "Pagamento tributi" attivo sul Portale della Pubblica Amministrazione; bonifico bancario.

p) A norma dell'articolo 27 della Legge n.160/2011:

- gli Uffici dell'Amministrazione interpellati sono tenuti a dare in consultazione i documenti che essi detengono - purché questi siano completi e definitivi - a coloro che ne fanno richiesta ai sensi dell'articolo 25 - salvo le eccezioni di cui all'articolo 30 - della medesima legge;

- è ammessa la consultazione dei documenti preparatori di un provvedimento amministrativo in corso di elaborazione, ai sensi di quanto previsto dagli articoli 14, comma 2 e 15, comma 1, lettera b) della medesima legge;

- la richiesta di accesso ai documenti è presentata all'Amministrazione che ha formato il documento o che lo detiene stabilmente. L'Amministrazione, per quanto possibile, collabora con l'interessato per l'identificazione del documento richiesto. Se l'ufficio interpellato non è in possesso del documento richiesto, ovvero non è autorizzato a consentire l'accesso, indirizza, per quanto possibile, il richiedente verso l'ufficio competente;

- qualora un ufficio dell'Amministrazione riceva una richiesta di accesso per un documento del quale non abbia più la detenzione, perché lo ha consegnato ad un altro ufficio o comunque lo ha versato all'Amministrazione archivistica, l'ufficio interpellato trasmette la domanda all'ufficio che ha la detenzione del documento dandone comunicazione all'interessato.

q) **Ai sensi del comma 2 dell'articolo 5 del Regolamento n.16/2015** l'Amministrazione non può richiedere l'uso di moduli e formulari che non siano stati pubblicati; in caso di omessa pubblicazione, i relativi procedimenti possono essere avviati anche in assenza dei suddetti moduli o formulari. L'Amministrazione non può respingere l'istanza adducendo il mancato utilizzo dei moduli o formulari o la mancata produzione di tali atti o documenti e deve invitare l'istante ad integrare la documentazione in un termine congruo.

ACCESSO CIVICO

r) A norma dell'articolo 9 del Regolamento 2 dicembre 2015 n.16, l'omessa pubblicazione di documenti, informazioni o dati da parte dell'Amministrazione, secondo quanto previsto dai superiori articoli del medesimo Regolamento, comporta il diritto di chiunque di richiedere i medesimi, nei casi in cui sia stata omessa la pubblicazione mediante l'esercizio dell'accesso civico secondo quanto disposto dall'articolo.

Ai sensi dell'articolo 33 della Legge n.160/2011, i dati e le informazioni contenuti nei documenti resi pubblici possono essere liberamente utilizzati, salvo che ciò non sia espressamente vietato da norme speciali, anche per fini diversi da quelli della missione di tutela dell'interesse pubblico o della missione del servizio pubblico in funzione dei quali i documenti sono stati prodotti o ricevuti.

È vietata ogni utilizzazione dei documenti consultati in contrasto con il diritto della loro proprietà letteraria ovvero con le norme sul diritto d'autore. La violazione di tale divieto è punita con la prigione e la multa a giorni di secondo grado ai sensi dell'articolo 34, comma 2 della Legge n.160/2011.